

Deliberazione n. 73 del 01.06.2012

Presenti: Oblatore Pier Luigi, Luraghi Enrico, Zardo Franco, Premazzi Mattia, Matarese Angelo, Cremona Emilio

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROVINCIA DI VARESE PER CESSIONE DIRITTO D'USO A TERZI DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI P.ZZA SAN GIUSEPPE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 8, comma 1, della Legge n. 23/96 "Norma per l'edilizia scolastica" dispone che " Gli immobili dei Comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione";

ATTESO CHE il Comune di Venegono Inferiore e la Provincia di Varese hanno stipulato la "Convenzione tra il Comune di Venegono Inferiore e la Provincia di Varese per l'immobile di piazza San Giuseppe da adibire a distacco dell'istituto d'istruzione superiore "Don Milani" di Tradate", serie sep. 3091 rep. 21405, che all'art. 2) prevede il trasferimento in uso gratuito (ex art. 1021 c.c.) alla Provincia di Varese dell'immobile di proprietà comunale, identificato al foglio 7, mapp. 5524, del catasto urbano, quale distacco dell'Istituto superiore "don Milani" di Tradate, con vincolo di destinazione ad uso scolastico;

ATTESO CHE con il medesimo atto:

- il Comune ha trasferito alla Provincia di Varese in uso gratuito ex art. 1021 c.c. l'immobile sito in Venegono, piazza San Giuseppe, identificato al foglio 7, mapp. 5524 del catasto urbano, per la durata di anni 20, scadenti in data 26/04/2026 il fabbricato scolastico sopra specificato;
- la Provincia di Varese se ne assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la Provincia di Varese dalla data di stipula della convenzione è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti gli immobili trasferiti;

VISTA la legge n. 10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" stabilisce all'art. 26 comma 7 che "negli edifici di proprietà pubblica o adibita ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi, favorendo il

ricorso a fonti rinnovabili di energia, salvo impedimenti di natura tecnica od economica”;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 05 Maggio 2011 (cosiddetto Nuovo Conto Energia) ha emanato i “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”, in attuazione del D.L.vo n. 28/2011;

NOTO che gli impianti fotovoltaici permettono di convertire l’energia solare in energia elettrica in modo totalmente pulito, in quanto non vi è bisogno di alcun combustibile a reazione chimica;

VISTO il citato decreto 05/05/2011 che prevede incentivi, ai fini dell’utilizzo degli impianti richiamati, anche per gli enti locali;

ACCERTATO CHE la Provincia di Varese intende implementare la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici scolastici, al fine di ottenere risparmi energetici sui costi sostenuti dalla Provincia stessa per le utenze scolastiche, tramite cessione del diritto d’uso di superficie delle coperture degli stabili scolastici a terzi, con vincolo di installazione di impianti fotovoltaici, da collegare all’impianto elettrico dell’istituto scolastico, al fine di consentire l’autoconsumo dell’energia prodotta;

VALUTATO che, da consolidata giurisprudenza, l’art. 1024 c.c. non è di ordine pubblico e pertanto può essere oggetto di deroga ove espressamente convenuto tra il proprietario e l’utente (cass. Civ. sez. II, 26-02-2008, sentenza n. 5034, Cass. Civ. sez. II, 02-03-2006, sentenza n. 4599, Cass. Civ. sez. II, 31/07/1989, sentenza n. 3565);

VALUTATA l’opportunità di concedere alla Provincia di Varese la cessione del diritto d’uso dello stabile in oggetto, di cui è titolare la Provincia di Varese, in deroga all’art. 1024 del codice civile, limitato unicamente alla possibilità di installare sulle coperture e aree di pertinenza di impianti fotovoltaici, beneficiando dell’energia elettrica gratuita prodotta con economia di spesa e riduzione dei costi energetici;

CONSIDERATO che la Provincia di Varese alla scadenza del comodato d’uso gratuito dello stabile di cui al punto precedente, qualora fra i due enti non si definisse la proroga del medesimo contratto, si impegna a restituire l’immobile privo dell’impianto fotovoltaico, salvo espressa richiesta da parte del Comune in senso contrario, da esercitare entro i sei mesi precedenti la fine del contratto d’uso in essere, comportante il subentro del Comune in vece della Provincia, nel rapporto concessorio in essere, agli stessi patti e condizioni attualmente previsti per la Provincia di Varese, come da allegato, senza oneri di subentro.

VISTO il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000:

- parere "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. consentire alla Provincia di Varese di cedere il diritto d'uso a terzi, individuati dalla stessa a seguito di asta pubblica, della copertura dell'istituto scolastico sede del distaccamento "Don Milani" di Tradate, con vincolo di destinazione esclusivo di installazione di impianti fotovoltaici destinati ad essere collegati alla rete scolastica, al fine di ottenere un risparmio energetico dell'utenza tecnica scolastica, in deroga all'art. 1024 del codice civile;
3. dare atto che la Provincia di Varese alla scadenza del comodato d'uso gratuito dello stabile di cui al punto precedente, qualora fra i due enti non si definisse la proroga del medesimo contratto, si impegna a restituire l'immobile privo dell'impianto fotovoltaico, salvo espressa richiesta da parte del Comune in senso contrario, da esercitare entro i sei mesi precedenti la fine del contratto d'uso in essere, comportante il subentro del Comune in vece della Provincia, nel rapporto concessorio in essere, agli stessi patti e condizioni attualmente previsti per la Provincia di Varese, come da allegato, senza oneri di subentro.
4. demandare al Responsabile dell'area Tecnico Manutentiva, Geom. Ivano Santini l'assunzione di tutti gli eventuali provvedimenti conseguenti;
5. dare atto che l'attuazione di quanto sopra indicato non comporterà alcuna spesa al Comune;
6. rendere con successiva separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

PARERE RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto responsabile dell'Area interessata esprime, per quanto concerne la regolarità tecnica, **PARERE FAVOREVOLE** .

Venegono Inf., 01.06.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Geom. Ivano Santini